



Ord. 7
Prot. n. 2366

COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

li, 18 Luglio 2015

OGGETTO: ordinanza sulla disciplina della circolazione stradale. Provvedimenti vari di regolarizzazione soste in via Roma nel tratto compreso tra l'intersezione viale Marconi-via delle Industrie al ponte del Bicenengo

IL SINDACO

Visto che via Roma "bassa" è a doppio senso di circolazione ed in alcuni tratti le auto in sosta possono creare impedimento e pericolo alla viabilità a causa delle dimensioni ridotte della carreggiata;

Considerato che all'altezza del civico 2 è presente una attività che necessita di effettuare operazioni di carico e scarico e rilevata la possibilità di realizzare uno stallo di sosta idoneo allo scopo;

Ritenuto che le banchine della strada non sono idonee alla sosta dei veicoli;

Visto che il ponte che attraversa il Colatore Bicenengo non è sufficientemente largo per consentire anche una fermata;

Visto che è presente nel tratto di strada interessato è presente una curva cieca;

Ritenuto che in fronte alle abitazioni presenti possa essere autorizzata la fermata;

Visti gli artt. 5.6.7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche;

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche;

Visto il D.L.vo 267 del 18.08.2000;

ORDINA

L'attuazione dei seguenti provvedimenti in via Roma

Lato Pari

- Dall'intersezione con viale Marconi-via delle Industrie fino al civico 2 divieto di sosta 0-24 anche in banchina;
- A lato del civico 2 area carico e scarico 15minuti;
- Dal civico 2 al civico 10 divieto di fermata anche in banchina;
- Dal civico 10 al ponte del Colatore Bicenengo divieto di sosta 0-24 anche in banchina;

Lato dispari

- Divieto di sosta 0-24 anche in banchina fino all'inizio della curva;
- Divieto di fermata anche in banchina sulla curva;
- Divieto di sosta 0-24 anche in banchina dalla fine della curva al ponte del Bicenengo;

Ponte Bicenengo

- Divieto di fermata su entrambe i lati;

DISPONE

Che la presente sia portata a conoscenza della popolazione mediante apposizione della relativa segnaletica.

RICORDA

Che a norma dell'art. 3, c. 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, al tribunale amministrativo regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e trasporti, secondo la procedura prevista dallo stesso art. 74 del D.P.R. 16. 12/1992 n. 4952 e successive integrazioni.

F.to IL SINDACO
(Lazzari Roberto)